

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2174)

DISEGNI DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 13 aprile 1967 (V. Stampato n. 3744)

d'iniziativa dei deputati FAILLA, MACALUSO, LI CAUSI, SPECIALE, PEZZINO, DI LORENZO, DE PASQUALE, DI MAURO Luigi, GRIMALDI, DI BENEDETTO, CORRAO, BAVETTA, PELLEGRINO e FANALES

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 aprile 1967*

Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana nella primavera del 1967

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana che avranno luogo nella primavera del 1967.

Art. 2.

All'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.